

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUITE O PARTECIPATE DAL COMUNE

ART. 1

CRITERI GENERALI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

1. E' data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare almeno 30 giorni prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere, a norma di legge, di statuto o di regolamento, a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, nonché alla nomina degli organi societari in società di capitali costituite o partecipate dal Comune.
2. La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco, affisso all'Albo Pretorio, reso noto mediante comunicato alla stampa e pubblicato sul sito internet del Comune di Rho, nonché dalla comunicazione ai gruppi consiliari comunali.
3. Nell'avviso e nella comunicazione di cui al punto 2. sono sinteticamente indicati per ciascun ente, azienda e istituzione, società di capitali costituite o partecipate dal Comune:
 - a. l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione.
4. Il presente articolo non si applica nei casi in cui il Comune di Rho è socio di minoranza e pertanto deve concorrere con altri alla designazione di un proprio rappresentante.
5. L'elenco delle nomine effettuate dal Sindaco è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Enti controllati" in congruità con il D.Lgs. n. 33/2013 unitamente ai relativi curricula, alla scadenza dei relativi incarichi e agli emolumenti percepiti e, in genere, alla documentazione prevista dalla normativa vigente.

ART. 2

REQUISITI GENERALI

1. I rappresentanti del Comune devono:
 - a. possedere i seguenti requisiti per la nomina a consigliere comunale:
 - essere elettore di qualsiasi comune della Repubblica che ha compiuto il diciottesimo anno di età alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 1, comma 2;
 - non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al D.Lgs. n. 235/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013;
 - b. possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione;
 - c. non aver ricoperto incarichi identici e analoghi nei medesimi enti, aziende o istituzioni per due mandati legislativi o statutari completi consecutivi immediatamente precedenti quello a cui la nomina si riferisce; è possibile un terzo mandato nei casi in cui ragioni di continuità aziendale ed esigenze di salvaguardia economico-patrimoniale della società lo richiedano. Delle stesse deve essere data evidenza nell'atto di nomina.
2. Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 51 della Costituzione e dall'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 è garantita una rappresentanza minima complessiva per ciascuno dei due sessi non inferiore ad un terzo del totale delle nomine e designazioni.
3. Il Sindaco promuove il ricambio generazionale, nel rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti. Non sono nominabili amministratori pubblici coloro che abbiano ricoperto i ruoli di consiglieri comunali, sindaci o incarichi di assessore nel mandato precedente, per un periodo di tre anni dalla scadenza del loro mandato elettivo.

ART. 3
CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società di capitali costituite o partecipate:
 - a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda, istituzione o società nel quale rappresenta il Comune;
 - b. chi è stato dichiarato fallito;
 - c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, azienda, istituzione, società presso cui dovrebbe essere nominato;
 - d. chi abbia liti pendenti con il Comune di Rho ovvero con l'ente, azienda, istituzione, società presso cui dovrebbe essere nominato;
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1. nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

ART. 4
CANDIDATURE

1. La candidatura, sottoscritta dal presentatore corredata dalla fotocopia della carta d'identità o firmata digitalmente, è indirizzata al Sindaco e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:
 - ✓ curriculum vitae contenente:
 - le generalità complete e residenza;
 - il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative
 - l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri
 - i motivi che giustificano la candidatura, tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la competenza professionale, l'esperienza generale e specifica.
 - ✓ dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di controllo pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
 - ✓ nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate entro 15 giorni dalla nomina a pena della sua automatica decadenza;
 - ✓ dichiarazione di insussistenza della cause di esclusione;
 - ✓ dichiarazione di non avere rapporti di parentela e/o affinità con il Sindaco, con gli assessori in carica e con i consiglieri comunali, nonché con i loro parenti e/o affini entro il quarto grado;
 - ✓ dichiarazione in cui si attesta la condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico approvato dall'Amministrazione comunale a cui si impegna di approntare la sua attività;
2. Le candidature presentate, con la documentazione allegata a comprova del possesso dei requisiti richiesti, sono sottoposte dal Sindaco, almeno 10 giorni prima del termine fissato per la nomina, alla Commissione consiliare Affari Istituzionali e Organizzazione che le esamina verificando il possesso dei requisiti e indicando, almeno 3 giorni prima del termine per l'effettuazione delle nomine, i nominativi dei candidati ritenuti idonei e di quelli ritenuti non idonei. Contestualmente la documentazione in oggetto viene messa a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione.
3. Non si dà luogo alla procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'articolo 1 nell'ipotesi in cui è prevista una rappresentanza di maggioranza e di minoranza. In tali casi i provvedimenti di nomina di competenza del Sindaco vengono da questi adottati dopo aver sentito i capigruppo consiliari.

ART. 5
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

1. Coloro che vengono nominati o designati ad una delle cariche o degli incarichi di cui all'art. 1 devono far prevenire al sindaco, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina, una dichiarazione relativa all'accettazione della nomina.
2. Prima del conferimento della carica o dell'incarico, gli interessati presentano una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
3. Nel corso dell'incarico o della carica gli interessati presentano annualmente una dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al suddetto D.Lgs. n. 39/2013.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, da pubblicare nel sito del Comune di Rho e in quello dell'ente pubblico o di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico o attribuito la carica, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

ART. 6
REVOCA

1. Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune negli enti, aziende, istituzioni per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate. Della revoca è tempestivamente informato il Consiglio Comunale.